



COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Pratica n. 255 del 08/05/2023

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 518 Del 08/05/2023

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE - DIRITTI DI ROGITO APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 19.09.2022 avente per oggetto "Uffici e servizi comunali - Aggiornamento e revisione della struttura comunale e approvazione organigramma - Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2023 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2023/2025 – Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2023 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2023 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) - Approvazione parte finanziaria";

DATO ATTO CHE in data 01.06.2022 ha preso servizio presso questo ente il Segretario Comunale dott.ssa Facchielli Antonella, giusto decreto sindacale n. 21 del 06.05.2022;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm. i Comuni sono obbligati alla riscossione dei diritti di segreteria sui contratti e sui certificati di qualunque natura;
- che l'art.10, comma 2 bis del DL 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, ha previsto che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15/11/1973 n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

RICHIAMATA la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n.18/2018 che ha esaminato le pronunce delle varie Sezioni delle Corti dei Conti che si sono susseguite in merito, stabilendo, in sintesi, che i diritti di rogito competono ai Segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, nell'esercizio delle loro funzioni presso i piccoli enti privi di figure dirigenziali;

DATO ATTO che questo ente non ha istituito all'interno della dotazione organica vigente figure dirigenziali, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 02/05/2022;

SENTITO in merito il Segretario Comunale, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 97 c.4 lett. c) D.Lgs. 267/2000, riguardo agli indirizzi in materia di corresponsione dei diritti di rogito, e, nell'incertezza interpretativa perdurante, indica di aderire all'orientamento secondo il quale gli emolumenti corrisposti sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi e fiscali;

RICORDATO che:

- con deliberazione in data 16 ottobre 2018 la Corte dei Conti del Veneto - decisione n. 400/2018/PAR ha elaborato un orientamento, sostenuto anche dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Quest'ultima, con deliberazione 15/2008 aveva infatti sottolineato che "è proprio la necessità di tenere conto dei principi generali dell'ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di

- cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto” per cui gli stessi sono erogabili solo ove vi sia l’effettivo espletamento della funzione di ufficiale rogante e il limite del quinto va calcolato sul salario effettivamente percepito;
- la determinazione del limite del quinto posto dall’art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 rimane unico anche nel caso di atti rogati in enti diversi;

VISTO il prospetto riepilogativo riferito al mese di aprile 2023 dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale dott.ssa Facchielli Antonella per € 3.898,12;

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 3.898,12, al lordo di oneri ed irap, e procedere con il pagamento al Segretario Comunale nel primo stipendio utile, sulla base dei presupposti sopra indicati;

VISTO il T.U.E.L. n°267 del 18/08/2000;

VISTO l’art.36 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art.153 – comma 5° - TUEL del 18/08/2000, n°267;

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;
- di dare atto che la somma da liquidare quale diritti di rogito per il mese di aprile 2023 spettante al Segretario Comunale dott.ssa Facchielli Antonella risulta essere di totali € 3.898,12;
- di liquidare, per le motivazioni in premessa riportate, la somma di 3.898,12, al lordo di oneri ed irap, al Segretario Comunale dott.ssa Facchielli Antonella, imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	2023 Euro
102106	01.01.01.01.008	€ 3.898,12

- di liquidare e pagare nel primo stipendio utile le somme dovute al Segretario Comunale per quanto di competenza;
- di dare atto che gli emolumenti da liquidare sono intesi al lordo di tutti gli oneri riflessi e fiscali ivi compresi quelli che la legge pone a carico dell'ente locale aderendo, stante l'incertezza interpretativa perdurante, all'orientamento della Sezione delle Autonomie con delib. 21/2015/QMIG;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
- di comunicare il presente atto al Segretario Comunale;
- di disporre che la presente deliberazione venga inserita nel sito istituzionale del Comune nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 relativamente alla sezione performance del personale;
- di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica

IL RESPONSABILE DI AREA
Torelli Grazia

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

